

COMUNE DI PORPETTO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.38 del 28/09/2002

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Maggioranza, minoranze e frazioni

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I – L'ufficio di Presidenza del Consiglio

Art. 3 – Presidente del Consiglio

Art. 4 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Capo II – Gruppi consiliari

Art. 5 – Gruppi consiliari

Art. 6 – Denominazione dei Gruppi

Art. 7 – Presidenza dei Gruppi consiliari

Art. 8 – Funzionamento dei Gruppi consiliari

Capo III – Commissioni consiliari

Art. 9 – Commissioni consiliari

Art. 10 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 11 – Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 12 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

Art. 13 – Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

Art. 14 – Validità delle sedute

Art. 15 – Compiti delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 – Assegnazione degli affari alle Commissioni

Art. 17 – Pareri urgenti

Art. 18 – Indagini

Art. 19 – Commissioni speciali

Capo IV – Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art. 20 – Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni

Art. 21 – Processo verbale delle sedute delle Commissioni

Art. 22 – Pubblicità delle sedute delle Commissioni

Art. 23 – Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche

Art. 24 – Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni

Art. 25 – Discussione e votazione nelle Commissioni

TITOLO III – CONSIGLIERI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 26 - Durata in carica

Art. 27 - Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

Art. 28 - Dimissioni e surrogazione

Art. 29 – Diritti linguistici

Art. 30 - Diritto di informazione e di accesso

Art. 31 - Modalità di esercizio del diritto di informazione e di accesso

Art. 32 – Limitazione, differimento, esclusione dell'accesso

Art. 33 - Diritto di accesso dei Consiglieri alle strutture comunali

Art. 34 – Doveri dei Consiglieri

Art. 35 – Obbligo di astensione

Capo II – Diritto di iniziativa

Art. 36 – Proposte di deliberazione

Art. 37 – Revoca e modifica di precedenti deliberazioni

Art. 38 - Iter delle deliberazioni del Consiglio Comunale successivo all'approvazione

Art. 39 – Interrogazioni ed interpellanze

Art. 40 – Risposta alle interrogazioni

- Art. 41 – Risposta alle interpellanze
- Art. 42 – Mozioni
- Art. 43 – Esame delle proposte di mozione in Consiglio Comunale
- Art. 44 - Ordini del giorno
- Art. 45 – Esame delle proposte di ordine del giorno in Consiglio Comunale

TITOLO IV – L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Sessioni e programmazione dei lavori del Consiglio

- Art. 46 - Sessioni
- Art. 47 – Informazione sull'attività del Consiglio comunale

Capo II – Organizzazione delle sedute

- Art. 48 - Sede dell'adunanza e collocazione dei Consiglieri
- Art. 49 - Segretario dell'adunanza
- Art. 50 – Adunanze pubbliche e adunanze segrete
- Art. 51 – Seduta aperta del Consiglio comunale
- Art. 52 – Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 53 – Ordine del giorno
- Art. 54 – Numero legale delle sedute e delle votazioni
- Art. 55 – Sedute di seconda convocazione
- Art. 56 – Processo verbale
- Art. 57 – Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari
- Art. 58 – Disordini in aula
- Art. 59 – Comportamento del pubblico

Capo III – Svolgimento delle sedute

- Art. 60 – Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti
- Art. 61 – Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedi
- Art. 62 – Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Sindaco
- Art. 63 – Comunicazioni del Sindaco
- Art. 64 – Dichiarazioni impreviste
- Art. 65 – Norme generali sulla discussione
- Art. 66 – Numero e durata degli interventi
- Art. 67 – Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi
- Art. 68 – Richiami del Sindaco
- Art. 69 – Mozioni d'ordine
- Art. 70 – Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 71 – Fatto personale
- Art. 72 – Emendamenti: presentazione
- Art. 73 – Emendamenti: discussione
- Art. 74 – Chiusura della discussione
- Art. 75 – Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati

Capo IV – Delle votazioni

- Art. 76 – Validità delle votazioni
- Art. 77 – Modi di votazione
- Art. 78 – Annullamento e rinnovazione delle votazioni

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

- Art. 79 – Modifica e abrogazione del regolamento
- Art. 80 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto da tali fonti normative ed in quanto non in contrasto con le medesime, valgono le decisioni adottate dal Sindaco sulla base dei principi generali dell'ordinamento.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del regolamento sono decise dal Sindaco sentito il parere del Segretario.

Art. 2

Maggioranza, minoranze e frazioni

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo non è ricompreso il Sindaco.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - L'ufficio di Presidenza del Consiglio

Art. 3

Presidente del Consiglio

1. In base a quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, lettera a) dello Statuto, il Sindaco assume la veste di Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco rappresenta il Consiglio comunale, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
3. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione, o decesso del Sindaco, nonché nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello stesso, le funzioni di Presidente del Consiglio sono assolve dal Vice Sindaco, se consigliere comunale.

Art. 4

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento. In particolare:
 - a) dichiara aperta la seduta del Consiglio previo accertamento del numero legale;
 - b) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - c) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

- d) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - e) fa osservare la legge, lo Statuto e il presente Regolamento;
 - f) mantiene l'ordine nella Sala consiliare ordinando l'espulsione di chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta;
 - g) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza, tutela il diritto di espressione dei consiglieri ed interviene a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli membri.
3. Il Presidente dispone dei locali in cui si svolgono le sedute del Consiglio comunale.

CAPO II – Gruppi consiliari

Art. 5 Gruppi consiliari

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, tutti i Consiglieri devono appartenere ad un Gruppo consiliare.
2. Le dichiarazioni di costituzione di ogni Gruppo Consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai Consiglieri che lo compongono.
3. La costituzione dei Gruppi consiliari deve essere comunicata al Sindaco entro i cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio di ogni tornata amministrativa.
4. I Consiglieri che non dichiarano la partecipazione ad altro Gruppo consiliare compongono il Gruppo Misto.
5. Non possono essere costituiti Gruppi consiliari con un numero di Consiglieri inferiore a tre, salvo nel caso di costituzione del Gruppo Misto.
6. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro cinque giorni dalla proclamazione a quale Gruppo consiliare intendono aderire.
7. Quando i componenti di un Gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a tre, il Gruppo è considerato automaticamente sciolto e i Consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro cinque giorni dallo scioglimento ad altro Gruppo, vengono iscritti al Gruppo Misto.
8. I Consiglieri che non intendono più far parte di un Gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di tre, costituire un nuovo Gruppo consiliare dandone comunicazione al Sindaco. In caso contrario entrano a far parte del Gruppo Misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro Gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Sindaco in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal Capogruppo del Gruppo cui intendono aderire. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
9. Un Gruppo Consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal Gruppo stesso di uno o più Consiglieri, inviandone comunicazione al Sindaco sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo. I Consiglieri esclusi comunicano al Sindaco, entro i dieci giorni successivi, la costituzione di un nuovo Gruppo consiliare o l'adesione ad altro Gruppo esistente, ovvero entrano a far parte del Gruppo Misto o lo costituiscono.

Art. 6
Denominazione dei Gruppi

1. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Sindaco una comunicazione sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo.
2. Qualora più Gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dal Sindaco.
3. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuitegli dalla legge, con propria deliberazione motivata approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può non riconoscere la denominazione di un Gruppo qualora essa violi la legge. In presenza di una proposta di denominazione che violi la legge il Sindaco propone al Consiglio la deliberazione di cui sopra e nelle more del pronunciamento consiliare sospende l'efficacia della denominazione. Il Sindaco provvede altresì ad informare l'autorità giudiziaria competente. Il Gruppo interessato deve proporre una nuova denominazione. In assenza di tale proposta il Sindaco stabilisce una denominazione provvisoria.

Art. 7
Presidenza dei Gruppi consiliari

1. Entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento ogni Gruppo deve provvedere a comunicare al Sindaco il nominativo del proprio Capogruppo.
2. In assenza della comunicazione di cui al primo comma è considerato Capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il Consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Ogni Gruppo consiliare può altresì comunicare l'elezione di un Vice Capogruppo.
4. Con comunicazione al Sindaco, sottoscritta dal Capogruppo uscente o dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo, possono essere notificate le dimissioni o la cessazione dalla carica del Capogruppo e simultaneamente o successivamente il nominativo del nuovo Capogruppo.
5. In caso di dimissioni comunicate al Sindaco da un Capogruppo o di sua cessazione dalla carica di Consigliere, sino all'elezione del nuovo Capogruppo è considerato Capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il Vice Capogruppo o, qualora il Gruppo ne sia privo, il Consigliere, diverso dal Capogruppo dimissionario, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista e che non faccia parte della Giunta.

Art. 8
Funzionamento dei Gruppi consiliari

1. I provvedimenti relativi al funzionamento dei Gruppi, sono emanati dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.
2. Ai Gruppi consiliari vengono assicurati idonei locali per l'esercizio della loro attività.

CAPO III - Commissioni consiliari

Art. 9 Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere costituite commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, garanzia, indagine, inchiesta e studio.

Art. 10 Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è fissato dal Sindaco, sentiti i Capigruppo, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio. Ogni Consigliere può far parte di non più di due Commissioni. Il Sindaco non può essere designato a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente.

2. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla fissazione del numero dei componenti, procede, dandone comunicazione al Sindaco, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti. Qualora un Gruppo consiliare non proceda all'indicazione, la collocazione dei Consiglieri è proposta dal Sindaco.

3. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo.

4. Ciascun Consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui è componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto.

Art. 11 Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti avviene attraverso una deliberazione del Consiglio comunale, contenente la composizione di ogni Commissione, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2 del precedente articolo, proposta dal Sindaco. Analogamente si procede nei casi di sostituzione di Consiglieri dimissionari dalla propria Commissione e nei casi in cui la modificazione della composizione dei Gruppi consiliari rende necessaria una redistribuzione delle presenze nelle Commissioni.

Art. 12 Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

1. La prima seduta delle Commissioni consiliari permanenti è convocata dal Sindaco, che la presiede.

2. Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione, elegge - con unica votazione a scrutinio segreto - il Presidente e il Vice Presidente di ogni Commissione consiliare permanente. Ogni Consigliere può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. Il Vice Presidente deve essere espressione della minoranza, se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa. E' eletto Presidente e Vice Presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

3. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

Art. 13
Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Sindaco.
2. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.

Art. 14
Validità delle sedute delle Commissioni

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Art. 15
Compiti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri in ordine alle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale che verranno individuate nella deliberazione di costituzione della commissione stessa.
2. Il Sindaco può comunque sottoporre preventivamente all'esame delle Commissioni consiliari qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio comunale.

Art. 16
Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Il Sindaco assegna gli affari alla Commissione consiliare permanente competente per materia, stabilendo il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Sindaco, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, il termine per la conclusione dell'esame in Commissione è di quindici giorni dall'assegnazione. Se il termine trascorre senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o di un componente da lui delegato.
4. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Sindaco lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per

l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Art. 17 **Pareri urgenti**

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a cinque giorni.

Art. 18 **Indagini**

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre indagini intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento.

Art. 19 **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali o temporanee, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.
2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
a) designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione; Il Vice Presidente deve essere espressione della minoranza, se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa.
b) designa i componenti della Commissione tenendo conto del rapporto proporzionale dei Gruppi presente in Consiglio;
c) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
d) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali.
4. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

CAPO IV - Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art. 20 **Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni**

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno quarantotto ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza. L'ordine del giorno deve essere inviato oltre che ai componenti della Commissione, presso il domicilio eletto, anche al Sindaco ed ai Capigruppo.
2. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Sindaco, ovvero quando lo

richieda 1/3 dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Sindaco.

Art. 21

Processo verbale delle sedute delle Commissioni

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono assunte dal Segretario comunale o da un dipendente del Comune, scelto dal Segretario.
2. Delle sedute delle Commissioni il Segretario o il dipendente da lui delegato ai sensi del comma precedente, è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
3. I Consiglieri componenti la Commissione possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

Art. 22

Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
2. Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'Amministrazione comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare dandone comunicazione al Sindaco.
3. I Gruppi Consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione al Sindaco ed al Presidente della Commissione.

Art. 23

Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche

1. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti del Comune, ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune in enti e società.
2. Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'Amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.
3. Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.
4. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

Art. 24

Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno. In questo caso la Commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta ai sensi e per gli effetti dello Statuto.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'Amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico. Le Commissioni possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio comunale.

Art. 25

Discussione e votazione nelle Commissioni

1. Per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.
2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.

TITOLO III – CONSIGLIERI
CAPO I – Disposizioni generali

Art. 26
Durata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri che concorreranno a formare il nuovo Consiglio comunale.
3. I Consiglieri rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Ciascun Consigliere è responsabile dei voti che esprime sui provvedimenti adottati dal Consiglio comunale.

Art. 27
Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. La decadenza per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale è regolata dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello Statuto, la deliberazione del Consiglio comunale che dichiara la decadenza del Consigliere per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio, deve essere adottata in seduta pubblica a scrutinio segreto e deve essere notificata, a cura del Sindaco, all'interessato.

Art. 28
Dimissioni e surrogazione

1. Le dimissioni e le surrogazioni dei Consiglieri sono regolate dalla legge e dagli articoli 13 e 13 bis dello Statuto.

Art. 29
Diritti linguistici

1. La lingua ufficiale delle adunanze consiliari è la lingua italiana.
2. Il consigliere ha facoltà di esprimersi in lingua friulana durante le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni.
3. Il consigliere ha altresì facoltà di presentare proposte di deliberazione, emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno redatti in lingua friulana.
4. Fino all'attivazione di un servizio di traduzione, il consigliere che intende esercitare le facoltà di cui al presente articolo, fornisce contestualmente il testo scritto in lingua italiana, che fa fede per la verbalizzazione, limitatamente a:
 - a) Le dichiarazioni di cui il consigliere chiede l'inserimento integrale nel processo verbale;
 - b) Breve sunto dei motivi del voto, in caso di dichiarazione di voto in lingua friulana;
 - c) Il testo integrale di ogni proposta di deliberazione in grado di produrre, ove approvata, conseguenze giuridicamente rilevanti;
 - d) Il testo integrale degli emendamenti a deliberazioni in grado di produrre, ove approvate, conseguenze giuridicamente rilevanti.

Art. 30

Diritto di informazione e di accesso

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto, i Consiglieri hanno diritto alla preventiva ed adeguata informazione in merito alle proposte di deliberazione che saranno sottoposte al Consiglio ed agli atti in esse richiamati.
2. I Consiglieri, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello Statuto, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Essi inoltre, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dello Statuto, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di ottenere copia di documenti utili all'espletamento del mandato su domanda in carta semplice senza ulteriori motivazioni.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 31

Modalità di esercizio del diritto di informazione e di accesso

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto, l'informazione in merito alle proposte di deliberazione che saranno sottoposte al Consiglio ed agli atti in esse richiamati avviene con il deposito, presso gli uffici dell'Amministrazione comunale, entro il termine previsto dall'art.52 per la convocazione, del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio. Eventuali integrazioni del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio possono essere recapitate al domicilio dei capogruppo entro 24 prima dell'inizio della seduta. L'ottenimento delle altre informazioni utili all'esercizio del mandato si esercita mediante richiesta rivolta al Segretario comunale, specificando precisamente l'informazione richiesta.
2. L'accesso ai documenti ed il rilascio di copie avviene con le modalità di cui all'articolo 20 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed all'accesso ai documenti amministrativi".
3. L'accesso e la riproduzione di copie sono gratuiti.

Art. 32

Limitazione, differimento, esclusione dell'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed all'accesso ai documenti amministrativi", il rilascio di copie degli atti richiesti può essere limitato o differito qualora il numero degli stessi sia così elevato da ostacolare il normale lavoro dell'ufficio competente; in tal caso il Segretario comunale, sentito l'ufficio competente, può disporre un congruo termine entro il quale l'ufficio provvede ad evadere la richiesta del Consigliere.
2. Con provvedimento motivato, adottato dal Sindaco su proposta del responsabile dell'ufficio competente, l'accesso può essere negato o differito perché la richiesta non rientra nell'esercizio del mandato consiliare ovvero per altre cause ostative derivanti da obblighi di legge.

Art. 33

Diritto di accesso dei Consiglieri alle strutture comunali

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto di accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal Comune per lo svolgimento delle proprie attività comunali.

2. L'esercizio di tale diritto deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 20 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed all'accesso ai documenti amministrativi". In ogni caso l'accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal Comune deve avvenire durante l'orario in cui la struttura è utilizzata e con modalità tali da non recare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e da non violare i diritti degli utenti.

3. Il Sindaco può negare, limitare o differire l'accesso qualora la richiesta non rientri nell'esercizio del mandato consiliare o contrasti con quanto disposto al precedente 2° comma. A richiesta del Consigliere, il Sindaco motiva in forma scritta la propria decisione.

4. La richiesta di visitare cantieri e strutture comunali inutilizzate deve essere formulata al Sindaco che provvede a garantire lo svolgimento della visita entro venti giorni.

Art. 34 Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. I Consiglieri, regolarmente convocati, hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni consiliari di cui sono componenti.

3. In caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante comunicazione scritta inviata al Sindaco entro l'inizio dell'adunanza.

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.

5. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con il Sindaco e con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri. Sono proibite manifestazioni contrarie allo spirito della Costituzione e all'ordinamento della Repubblica e comunque lesive della dignità del Consiglio.

Art. 35 Obbligo di astensione

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

CAPO II - Diritto di iniziativa

Art. 36 Proposte di deliberazione

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

2. Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto al Sindaco unitamente allo schema di deliberazione che il proponente intende sottoporre all'esame consiliare.

3. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio comunale, il Sindaco può, motivatamente, dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione e non iscriverla all'ordine del giorno. Di tale decisione il Sindaco deve dare comunicazione scritta e motivata al Consigliere proponente entro dieci giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.

4. Le proposte di deliberazione ritenute ammissibili vengono iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

Art. 37

Revoca e modifica di precedenti deliberazioni

1. Quando una deliberazione del Consiglio comunale revoca in tutto o in parte il contenuto di una precedente deliberazione, la revoca deve essere esplicito oggetto della deliberazione.

2. Quando una deliberazione del Consiglio comunale modifica il contenuto di una precedente deliberazione, essa deve essere citata e le modifiche introdotte devono essere descritte nella deliberazione.

3. Quando la revoca parziale o la modifica riguarda un regolamento o altro atto normativo, il testo coordinato risultante dal testo precedentemente in vigore e dalle modifiche deliberate deve essere allegato alla proposta di deliberazione.

Art. 38

Iter delle deliberazioni del Consiglio Comunale successivo all'approvazione

1. Le deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario dell'adunanza.

2. Il testo coordinato delle deliberazioni con gli emendamenti approvati è redatto dal Segretario comunale e deve contenere la sintesi della discussione, le eventuali dichiarazioni di voto, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

3. E' altresì facoltà del Segretario Comunale, nella stesura del verbale delle deliberazioni, riportare la sintesi dell'intera discussione quale allegato alla deliberazione stessa.

4. Qualora il Consigliere richieda che vengano integralmente riportati i propri interventi o dichiarazioni di voto, dovrà consegnare gli stessi in forma scritta al Segretario Comunale, durante la discussione del relativo punto all'O.d.G. Gli stessi verranno allegati al verbale quale parte integrante dello stesso.

5. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

6. Una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositata negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copia, previo pagamento dei diritti e dei costi di riproduzione, in conformità a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 39

Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, sottoscritta da uno o più Consiglieri comunali, volta ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze su materie di competenza comunale.

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, sottoscritta da uno o più Consiglieri comunali, volta a conoscere le motivazioni dell'azione dell'Amministrazione o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni d'interesse cittadino.
3. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate in modo chiaro e conciso. Esse sono presentate al Sindaco.
4. Il Consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare l'interrogazione o l'interpellanza urgente.
5. Ove un'interrogazione o un'interpellanza non corrispondano a quanto stabilito rispettivamente dai commi 1 e 2 del presente articolo ovvero la loro formulazione violi la legge, il Sindaco può motivatamente dichiararle inammissibili dandone comunicazione scritta al primo firmatario fra i Consiglieri presentatari entro i venti giorni successivi alla presentazione.
6. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non danno luogo alla convocazione del Consiglio ai sensi del successivo art.52 c.2.

Art. 40

Risposta alle interrogazioni

1. Alle interrogazioni risponde in forma scritta, entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco ovvero uno o più Assessori da lui delegati.
2. Il Sindaco trasmette la risposta al primo firmatario tra i Consiglieri interroganti.
3. I Consiglieri interroganti, con lettera del primo firmatario al Sindaco possono altresì richiedere, prima della risposta del Sindaco, che una interrogazione sia trasformata in interpellanza.

Art. 41

Risposta alle interpellanze

1. Le interpellanze sono poste, secondo la data di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile e non ancora indetta. Il Sindaco stesso o l'Assessore competente rispondono subito tranne i casi in cui si dichiara di dover differire la risposta per l'acquisizione di ulteriori nuovi elementi, impegnandosi, in quest'ultimo caso a rispondere nella seduta successiva. Alle interpellanze risponde verbalmente il Sindaco, ovvero uno o più Assessori da lui delegati, nella fase a ciò riservata della seduta del Consiglio comunale.
2. In ogni adunanza del Consiglio comunale, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non superiore ai quindici minuti è dedicato alla trattazione delle interpellanze.
3. Il primo dei firmatari di una interpellanza, con lettera al Sindaco può richiedere che una interpellanza sia trasformata in interrogazione.
4. Il Sindaco può rispondere in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interpellanze.
5. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica, per non più di tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.
6. Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri il diritto di replica compete ad uno solo di essi, cioè al primo firmatario, salvo diverso accordo tra gli interpellanti. In caso di assenza del primo firmatario tale diritto compete a chi ha firmato l'interpellanza dopo di lui.

7. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.

Art. 42 Mozioni

1. Il Consigliere, attraverso la presentazione di mozioni, ha facoltà di promuovere la discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune, che abbia già formato o meno oggetto di interrogazione o di interpellanza al fine di pervenire ad un voto del Consiglio.

2. La mozione è un atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso:

a. esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta;

b. esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale ed all'attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri enti e soggetti;

c. organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative e stabilisce impegni per l'azione delle Commissioni;

d. disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni;

e. assume tutte le decisioni che lo Statuto ed i regolamenti prescrivono siano adottate attraverso una mozione.

3. Le proposte di mozione sono presentate per iscritto al Sindaco e vengono inserite nell'ordine della trattazione dei lavori di una seduta immediatamente successiva, per la quale non sia ancora stato inviato avviso di convocazione. L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte di uno dei firmatari.

4. Nella discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo e gli assessori. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore a tre minuti.

5. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche di cui al precedente comma 2 del presente articolo ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Sindaco può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta entro i venti giorni successivi alla presentazione al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori.

Art. 43 Esame delle proposte di mozione in Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può esaminare una proposta di mozione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

2. Quando l'oggetto di una mozione è iscritto all'ordine del giorno il Sindaco deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte di mozione relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell'inizio della discussione purché in numero non superiore ad una per ogni Gruppo consiliare.

3. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta e la proposta di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione.

4. All'esame delle proposte di mozione si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per le proposte di deliberazione.

5. La discussione di più proposte di mozione sullo stesso oggetto avviene congiuntamente.
6. La discussione di una proposta di deliberazione e delle proposte di mozione relative allo stesso oggetto avviene congiuntamente.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento e votati per appello nominale.
8. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo. Esse sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
9. Le mozioni si intendono approvate con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti l'organo deliberante.
10. La mozione d'ordine è disciplinata dal successivo articolo 69.

Art. 44 **Ordini del giorno**

1. L'ordine del giorno è diretto ad impegnare il Consiglio Comunale o la giunta a compiere approfondimenti o atti su questioni inerenti le proposte di deliberazione in discussione. Esso va presentato per iscritto e verrà discusso assieme all'oggetto cui si riferisce.
2. L'ordine del giorno può essere votato nel testo proposto ovvero integrato e modificato nel corso della seduta.
3. Il Sindaco può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio comunale quando la sua formulazione violi la legge, dandone motivata comunicazione scritta entro i venti giorni successivi alla presentazione al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori.

Art. 45 **Esame delle proposte di ordine del giorno in Consiglio comunale**

1. Una proposta di ordine del giorno può essere sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio comunale qualora il suo oggetto sia regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta.
2. Una proposta di ordine del giorno il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso del Sindaco e della maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Quando l'oggetto di un ordine del giorno è iscritto all'ordine del giorno e nei casi in cui al precedente 2° comma, il Sindaco deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte di ordine del giorno relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell'inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni Gruppo consiliare.
4. Il Sindaco può sottoporre all'esame del Consiglio comunale proposte di ordine del giorno il cui oggetto sia collegato a quello di deliberazioni o mozioni iscritte all'ordine dei lavori della seduta, che vengano presentate prima dell'inizio della discussione della proposta di deliberazione o di mozione a cui si riferiscono. La discussione avviene congiuntamente.
5. Il Consiglio comunale può decidere, su proposta del Sindaco, che la discussione di più proposte di ordine del giorno con oggetti analoghi avvenga congiuntamente.
6. Esso si intende approvato con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

TITOLO IV – L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - Sessioni e programmazione dei lavori del Consiglio

Art. 46
Sessioni

1. Il Consiglio comunale articola la propria attività in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; sono straordinarie tutte le altre.
3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Costituisce pure motivata ragione per la convocazione di una sessione d'urgenza la necessità di trattare gli argomenti non trattati in una precedente adunanza, di qualsiasi sessione, per l'assenza del numero legale.

Art. 47
Informazione sull'attività del Consiglio comunale

1. Il Comune assicura adeguata informazione sull'attività del Consiglio comunale pubblicizzando il programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte.
2. Sull'attività di cui al comma precedente sovrintende il Sindaco.

CAPO II - Organizzazione delle sedute

Art. 48
Sede dell'adunanza e collocazione dei Consiglieri

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono di norma nella sala appositamente destinata a tale scopo.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 dello Statuto, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede previa decisione del Sindaco o quando lo deliberi la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Nei giorni in cui è convocata l'adunanza del Consiglio comunale a Palazzo Civico vengono esposti i vessilli previsti dal comma 3, dell'art. 6 dello Statuto. Gli stessi vessilli sono esposti nella sala delle adunanze.
4. I Consiglieri siedono nei banchi riservati al proprio Gruppo consiliare.

Art. 49
Segretario dell'adunanza

1. Le funzioni di Segretario dell'adunanza sono svolte dal Segretario del Comune; in caso di impedimento del Segretario le funzioni di Segretario dell'adunanza sono svolte da un Consigliere designato dal Sindaco.
2. Il Segretario dell'adunanza coadiuva il Sindaco, cura la redazione dei processi verbali e li sottoscrive con il Sindaco, provvede agli appelli nominali, accerta l'esito delle votazioni, su richiesta del Sindaco dà lettura dei documenti in discussione e dei processi verbali.

Art. 50

Adunanze pubbliche e adunanze segrete

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
2. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sulle loro qualità oppure quando, su richiesta motivata del Sindaco o di un Consigliere, lo stabilisca il Consiglio con deliberazione motivata.
Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio ed il solo Segretario.
3. Della discussione svoltasi nel corso della seduta segreta verranno riportate nel verbale soltanto le dichiarazioni di voto e l'esito delle votazioni.

Art. 51

Seduta aperta del Consiglio Comunale

1. Per rilevanti motivi d'interesse pubblico il Sindaco, può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio comunale aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.
2. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.
3. Nelle sedute aperte del Consiglio comunale non possono essere trattati argomenti diversi da quello oggetto della seduta.

Art. 52

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base allo Statuto e alla legge, il Sindaco convoca il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Detta richiesta di convocazione dovrà osservare le modalità di cui all'art.36 del presente Regolamento. Qualora detta richiesta di convocazione non riguardi materie espressamente devolute alle competenze del Consiglio ai sensi dell'art.42 del Testo Unico degli Enti Locali ovvero sia talmente generica da non rendere comprensibile l'oggetto, il Sindaco non è tenuto a convocare il consiglio. Della mancata convocazione, per i motivi succitati, il Sindaco dà notizia e risposta motivata agli interessati entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione avviene a mezzo di avvisi scritti inviati ai componenti del Consiglio presso il domicilio eletto dal Consigliere ai sensi dell'art. 14, comma 7 dello Statuto. L'avviso può essere inviato a mezzo plico postale con ricevuta di ritorno. L'avviso di convocazione è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio.
4. Equivale a tutti gli effetti alla consegna, la trasmissione via fax o con sistemi telematici dell'avviso, all'indirizzo a tal fine segnalato dal consigliere ed espressamente richiesto.
5. Ai consiglieri non residenti, che non abbiano comunicato per iscritto il proprio domicilio nel Comune di Porpetto, l'avviso viene spedito nel luogo di residenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del rispetto del termine di consegna si considera la data del timbro dell'ufficio postale di partenza.
6. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima delle adunanze convocate e per

le sedute straordinarie almeno tre giorni prima. Nel computo dei giorni è compreso quello di spedizione dell'avviso.

7. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.

8. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza, la data dell'avviso, la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.

9. Almeno ventiquattro ore prima della seduta devono altresì essere comunicate, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, eventuali integrazioni all'ordine del giorno.

10. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. Deve altresì essere precisato se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria ovvero di urgente convocazione.

11. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Sindaco qualora si tratti di convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.

12. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati all'Albo Pretorio contemporaneamente al loro invio ai Consiglieri comunali.

13. Copia dell'avviso di convocazione è comunicata agli Assessori esterni e al Revisore dei conti.

Art. 53

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle adunanze è stabilito dal Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, e consiste nell'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento. Esso deve essere recapitato a tutti i componenti del Consiglio nei termini di cui al precedente articolo.

2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:

I. approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

II. argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere;

III. argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

3. Il Sindaco pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno. Gli argomenti non trattati nelle precedenti sedute, vengono reinscritti nell'ordine del giorno in ordine cronologico e con una nuova numerazione.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.

5. Il Consiglio può comunque deliberare su oggetti non inclusi nell'ordine del giorno qualora la proposta di discussione venga accettata nel corso della seduta da tutti i consiglieri in carica.

6. Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Sindaco previa deliberazione, a maggioranza dei votanti.

Art. 54
Numero legale delle sedute e delle votazioni

1. La seduta è dichiarata aperta quando è presente almeno 1/3 dei Consiglieri. La verifica è effettuata tramite appello nominale.
2. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Della mancanza del numero legale è steso verbale in modo che risultino i nomi di coloro che sono intervenuti e i nomi degli assenti.
3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.
4. I Consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale. Si considerano astenuti i Consiglieri che, pur restando in aula, dichiarano di non partecipare alla votazione. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti al fine della verifica del numero legale.
5. La mancanza del numero legale comporta l'immediata sospensione per dieci minuti dell'adunanza, trascorsi infruttuosamente i quali il Sindaco dichiara deserta la seduta.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 55
Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.
2. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione, con avviso consegnato almeno un giorno prima della riunione, qualora la data non risulti indicata in quello per la prima.
3. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma.
4. Gli aggiornamenti di seduta sono disposti su proposta del Sindaco dal Consiglio Comunale; di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti nei modi di cui al precedente articolo 52.
5. L'ordine del giorno di seconda convocazione può essere integrato con nuove proposte qualora siano sopravvenute urgenze che legittimino l'inserimento di proposte aggiuntive. Analogamente si provvede per le sedute di prosecuzione della 1^a convocazione, sempre rispettando il limite del deposito degli atti previsto dall'art.31.

Art. 56
Processo verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere i punti principali della discussione le eventuali dichiarazioni di voto, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Qualora il Consigliere richieda che vengano integralmente riportati i propri interventi o dichiarazioni di voto, dovrà consegnare gli stessi in forma scritta al Segretario Comunale, durante la discussione del relativo punto all'O.d.G.

3. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri entro il termine previsto per la convocazione dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.

4. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica pervenute per iscritto al Sindaco entro 48 ore prima della seduta consiliare nel caso di convocazione ordinaria ed entro 24 ore prima nei restanti casi. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Sindaco:

- accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al Consiglio comunale per l'approvazione, ovvero sottopone le osservazioni e le proposte al voto del Consiglio;
- rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

5. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.

6. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso.

7. Il processo verbale è curato dal Segretario comunale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco.

Art. 57

Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari

1. Il Sindaco provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Sindaco sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del Consigliere censurato.

4. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio comunale, anche al di fuori dell'aula, il Sindaco può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio comunale per un periodo non superiore a tre giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni al Sindaco. Sulla proposta di deliberazione del Sindaco possono parlare, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

5. Durante le sedute è vietato l'uso dei telefoni cellulari.

Art. 58

Disordini in aula

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Sindaco non riprende il suo

posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Sindaco dispone la riconvocazione della seduta.

Art. 59
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve essere inerme, deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Il Sindaco può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Sindaco può disporre, con decisione motivata annotata nel verbale, che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. Su richiesta del Sindaco può intervenire in aula la forza pubblica.

CAPO III - Svolgimento delle sedute

Art. 60

Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti

1. In relazione ad argomenti particolarmente complessi, il tempo eventualmente assegnato dall'ordine del giorno per la sua trattazione, ai sensi dell'art. 53, detratto il tempo spettante ai relatori e al Sindaco, è ripartito dal Sindaco tra i Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza.

Art. 61

Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta o il mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti sono decisi dal Sindaco con il consenso dei Capigruppo.

2. Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere di urgenza e che non siano all'ordine del giorno, con esclusione dei provvedimenti amministrativi, è necessario il consenso espresso da tutti i Capigruppo presenti.

Art. 62

Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Sindaco

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se, nella necessità di votare sul punto, manca il numero legale per deliberare, il Sindaco posticipa l'approvazione.

Successivamente il Sindaco procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano.

Art. 63

Comunicazioni del Sindaco

1. In ogni seduta l'ordine del giorno riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o è chiamato a rispondere. Per ogni argomento, la comunicazione del Sindaco o suo delegato può essere seguita dalle richieste di precisazione da parte dei Consiglieri, che non possono parlare per più di due minuti ciascuno. Il Sindaco dà la parola alternando, se necessario, i Consiglieri di minoranza e quelli di maggioranza. Il Sindaco replica ad ogni richiesta di precisazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il Sindaco può in ogni momento fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno.

Art. 64

Dichiarazioni impreviste

1. Il Sindaco ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Sindaco concede la parola, per non più di due minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

Art. 65
Norme generali sulla discussione

1. Il Presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno, relazionando direttamente o favorendo l'esposizione dei relatori interessati ed aprendo successivamente la discussione generale.
2. Gli Assessori esterni sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza ovvero quando sono convocati dal Sindaco.
3. Il Sindaco può autorizzare responsabili di uffici e servizi del Comune a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllate nonché consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione a presenziare alle sedute consiliari per relazionare o assistere.
4. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Sindaco mette in votazione la proposta.

Art. 66
Numero e durata degli interventi

1. In assenza delle decisioni di cui all'art. 53 e quando non sovengano specifiche disposizioni del regolamento:
 - il Sindaco, gli Assessori e ogni Consigliere, fatta eccezione per il relatore, possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di dieci minuti, tranne che non sia diversamente richiesto dal Sindaco per brevi precisazioni e chiarimenti;
 - il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri, fatta eccezione per il relatore, hanno facoltà di replicare una sola volta per non più di cinque minuti.
2. In sede di discussione del Bilancio di previsione, del conto consuntivo e di altri argomenti di rilevanza particolare secondo la valutazione del Presidente, la durata degli interventi è di quindici minuti mentre le modalità di replica restano invariate.
3. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Sindaco consideri utili allo svolgimento della discussione.
4. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

Art. 67
Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi

1. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di richiesta. Il Sindaco, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

Art. 68
Richiami del Sindaco

1. Il Sindaco esercita il potere di richiamo nel caso in cui non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.

2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Sindaco gli toglie la parola.

Art. 69 **Mozioni d'ordine**

1. Sono mozioni d'ordine i richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.

2. Sulle mozioni d'ordine decide il Sindaco. Il Sindaco può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due minuti ciascuno; il Sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo.

Art. 70 **Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il Sindaco ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di tre minuti, può parlare soltanto un oratore per Gruppo e per non più di tre minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Sindaco dà lettura delle richieste eventualmente pervenute sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico. Se la sospensiva è approvata, la questione è rinviata e il Sindaco assume le decisioni conseguenti.

Art. 71 **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.

3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Sindaco ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo fissando il tempo a disposizione.

Art. 72
Emendamenti: presentazione

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco o dai Consiglieri.
2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso l'ufficio del Sindaco almeno ventiquattro ore prima della seduta nel caso di sedute ordinaria e straordinaria, e almeno un'ora prima nel caso di seduta d'urgenza.
3. Il Sindaco può presentare emendamenti senza i limiti di cui al precedente 2° comma. In caso di assenza del Sindaco, gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.
4. Il Sindaco, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Sindaco informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Sindaco può disporre la sospensione della discussione.
5. Il Sindaco può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati; può altresì disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento finale.
6. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo gli emendamenti al Bilancio di previsione che dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall'art.10 del Regolamento comunale di Contabilità.

Art. 73
Emendamenti: discussione

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo e per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. Gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Sindaco ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Sindaco, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti.

Art. 74
Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Sindaco quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

Art. 75
Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati

1. Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi e per non più di due minuti. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio Gruppo può parlare per non più di tre minuti.
2. Sono escluse dichiarazioni di voto:

- b) nei casi in cui si proceda al voto senza discussione;
 - d) nei casi in cui si proceda al voto segreto;
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Sindaco con le formule "Il Consiglio comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva".

CAPO IV – Delle votazioni

Art. 76

Validità delle votazioni

1. Il Sindaco, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Sindaco dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di dieci minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Sindaco, trascorsi ulteriori dieci minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta.
2. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
3. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

Art. 77

Modi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese e, di regola, avvengono per alzata di mano.
2. Le votazioni avvengono per appello nominale nei casi previsti dalla legge. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Nel voto per appello nominale, il Sindaco indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome del primo Consigliere dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. Lo scrutinio segreto avviene tramite schede. Nelle elezioni e nelle indicazioni di nomi avviene depositando apposita scheda nell'urna a ciò predisposta.
4. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Sindaco fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
5. Le schede risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte a cura del Segretario. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

6. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Sindaco con l'ausilio dei due Consiglieri scrutatori nominati dal Sindaco; il Sindaco provvede all'immediata sostituzione in caso di loro assenza o allontanamento dall'aula. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

Art. 78

Annullamento e rinnovazione delle votazioni

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione: in quest'ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 79

Modifica e abrogazione del regolamento

1. Il presente regolamento è modificato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La abrogazione del presente regolamento può avvenire solo con la contemporanea adozione di un nuovo regolamento.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla intercorsa esecutività del relativo atto deliberativo consiliare di approvazione.
2. Copia del regolamento sarà permanentemente depositata nella sala delle adunanze del Consiglio a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Segretario avrà cura di disporre l'invio di una copia del presente regolamento a tutti i Consiglieri.